

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**  
*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653

00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841

[www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
[info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it)

**Note di commento ai calcoli effettuati in favore dell'Associazione  
Nazionale Magistrati per la questione del massimale di contribuzione di  
cui alla Legge 8 agosto 1995 n. 335**

Egregio Avv. Guido Rossi,

Faccio riferimento all'incarico ricevuto per conto dell'Associazione Nazionale Magistrati e Le invio le simulazioni che mi sono state richieste.

Il fine di questa consulenza è quello di poter dare evidenza – in maniera semplice ancorché approssimata – agli effetti distorsivi di una norma che tende a penalizzare quei lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e che non possono vantare contribuzioni obbligatorie accreditate o accreditabili in epoca anteriore al 1° gennaio 1996.

Si tenga presente che questa penalizzazione è ancor più forte nel settore del pubblico impiego, settore nel quale al dipendente non è consentito “contrattare” una retribuzione in relazione al costo sopportato da datore di lavoro per l'effetto del c.d. “cuneo fiscale e contributivo”.

Le simulazioni tengono conto delle recenti modifiche introdotte dal Legislatore il quale con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28 dicembre 2015), al comma 280 dell'art. 1, ha inteso chiarire un passaggio controverso della Legge 335/1995, nella parte in cui prevede l'applicazione del massimale di contribuzione anche per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nelle gestioni INPS ed INPDAP.

Questo il testo della novella: *“Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.*

Sono trascorsi ormai vent'anni dalla Legge di Riforma del sistema pensionistico. L'evoluzione delle carriere dei giovani assunti successivamente alla Legge 335/1995 ci porta a dover fare i conti con l'esatta individuazione dei diritti contributivi (e pensionistici) dei neoassunti, ovvero coloro i quali hanno iniziato a lavorare successivamente all'introduzione della predetta norma, con versamenti nei regimi obbligatori di appartenenza.

Per diversi anni si è sottovalutata l'importanza di una corretta classificazione dei lavoratori dipendenti (ante e post 1996) ai fini dell'applicazione del massimale. E' pur vero che i neoassunti (post 1996) difficilmente hanno raggiunto il limite retributivo dei 100 mila Euro (valore rivalutato riferibile al 2016, corrispondente ai 132 milioni di lire del 1996) nei primi anni di carriera.

Nel tempo si era posto poi il problema dei lavoratori che modificavano il loro *status* previdenziale per il versamento di contribuzione volontaria da riscatto di corsi di studi collocati temporalmente in epoca anteriore alla suddetta data. Come Lei ha già avuto modo di precisare, nella Sua relazione all'ANM, l'INPS con circolare n. 42 del 17 marzo 2009 aveva già chiarito la valenza di tale tipo di contribuzione, confermando che anche la contribuzione da riscatto era valida ai fini della classificazione pensionistica. Agli operatori erano però rimasti dubbi circa l'applicazione del massimale per periodi anteriori a quello in cui il lavoratore aveva manifestato la propria volontà di riscattare anche solo una parte del corso di studi svolto in data anteriore al 1° gennaio 1996.

La questione non era di poco conto. Alcuni datori di lavoro hanno temuto di dover versare contribuzioni arretrate (quelle oltre il limite del massimale di legge) solo per il fatto che il lavoratore da un certo momento in poi avesse dimostrato di essere diventato un “vecchio iscritto”.

Ora la norma è stata interpretata nel senso che l’esonero del massimale troverà applicazione solo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di contribuzione da riscatto, sempre che la stessa venga perfezionata dal lavoratore mediante pagamento integrale dell’onere o di una frazione di esso. Ricordo al lettore che la contribuzione da “riscatto”, a differenza di quella da “ricongiunzione”, viene accreditata dall’INPS anche se avviene un versamento parziale. Ovviamente il diritto pensionistico verrà accreditato in proporzione.

Se è vero che dopo la “*Riforma Fornero*” tutti i lavoratori hanno oggi diritto a quote pensionistiche accreditate con il sistema contributivo (in parole semplici: tanto si versa di contributi, tanto si percepisce di pensione), non si deve sottovalutare l’effetto che provoca il versamento di contribuzione (anche solo per una settimana di un periodo di studio riscattabile) ai fini del costo contributivo e della correlata futura misura della pensione.

Sbloccare il limite dell’imponibile contributivo potrebbe dar luogo a proiezioni pensionistiche *ad hoc* se non addirittura a negoziazioni delle retribuzioni con il proprio datore, almeno nel settore privato.

Fatte queste brevi ma necessarie premesse, descriverò ora la logica dei miei calcoli che troverà allegati a questa mia breve relazione esplicativa.

Si tratta di 5 diversi file, così nominati:

- A) Incrementi di retribuzione per carriera;**
- B) Calcolo pensione teorica al febbraio 2016;**
- C) Calcolo pensione contributiva al 70° anno;**
- D) Calcolo pensione sistema misto al 70° anno di età;**
- E) Calcolo riscatto laurea.**

Il primo di questi file (**file A**) descrive, sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente, l’evoluzione di una “carriera tipo” di un magistrato collocato a riposo nel 2012, all’età di 70 anni. Questa ricostruzione mi è stata necessaria per simulare gli incrementi retributivi per carriera da poter “correggere” (deflazionare) rispetto al normale incremento del costo della vita, rilevato nel tempo dall’ISTAT. L’obiettivo di questa indagine è ovviamente quello di poter valutare un incremento medio retributivo di carriera di un magistrato nei suoi ultimi 20 anni di lavoro. Questa indagine – ripeto, al netto dell’incremento inflattivo e quindi a moneta “reale” 2015 – ha dato come esito un incremento retributivo medio pari circa al 2,5% per anno (49,18% cumulato). Come vedremo, questo dato mi è stato necessario per le simulazioni di cui al file D), tenendo conto che le risposte fornite al Cliente debbono tutte essere intese a “moneta 2015”. Si tenga presente che molti *software* che elaborano simulazioni pensionistiche tendono a fornire “proiezioni rivalutate”, adeguando il rendimento della pensione al PIL o addirittura all’inflazione attesa. Lo scopo della nostra indagine, invece, non è quello di fornire al Cliente un valore approssimato della pensione che il “magistrato tipo” (inizio carriera post 1996) potrà percepire nel 2039 – quando verrà

collocato a riposo – quanto dare un’idea a “valori odierni” della misura della sua pensione, in termini reali di potere di acquisto.

Si consideri ancora che in questi ultimi anni non si è registrata una significativa inflazione della moneta (si è avuta addirittura deflazione) ed il rinvio della ripresa lascia intendere che l’inflazione rimarrà contenuta almeno per un paio di anni ancora.

Il **file B)** è la rappresentazione solo teorica del calcolo di pensione contributiva maturata da un magistrato, classe 1969, assunzione 1997, al mese di febbraio 2016. Questa simulazione rappresenta l’attuale diritto alla pensione contributiva in assenza di ulteriori contribuzioni successive alla data odierna, ancorché in assenza del requisito anagrafico del compimento dell’età pensionabile minima.

Nella tabella che segue sono evidenziati i c.d. coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione annua. La pensione contributiva può infatti essere vista (in maniera semplicistica) come il rendimento di un capitale (le contribuzioni) cumulato e rivalutato.

<b>I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)</b>				
<b>Triennio 2013-2015</b>			<b>Triennio 2016-2018</b>	
<b>Età di uscita</b>	<b>Divisori</b>	<b>Valori</b>	<b>Divisori</b>	<b>Valori</b>
57	23,236	4,304%	23,55	4,246%
58	22,647	4,416%	22,969	4,354%
59	22,053	4,535%	22,382	4,447%
60	21,457	4,661%	21,789	4,589%
61	20,852	4,796%	21,192	4,719%
62	20,242	4,940%	20,593	4,856%
63	19,629	5,094%	19,991	5,002%
64	19,014	5,259%	19,385	5,159%
65	18,398	5,435%	18,777	5,326%
66	17,782	5,624%	18,163	5,506%
67	17,163	5,826%	17,544	5,700%
68	16,541	6,046%	16,922	5,910%
69	15,917	6,283%	16,301	6,135%
70	15,288	6,541%	15,678	6,378%

*Nota: Tasso di sconto = 1,5% - PensioniOggi.it*

Il **file C)** evidenzia il calcolo della pensione attesa al compimento del 70° anno di età anagrafica, effettuato con il sistema “contributivo puro”, ovvero quel calcolo che è riservato ai lavoratori privi di anzianità assicurativa ante 1996. In questa simulazione si osserveranno due caratteristiche: la prima è che le retribuzioni dal 2008 sono riportate nel limite del massimale di legge all’epoca vigente, mentre la seconda caratteristica è nel fatto che, dal 2015 in poi, il massimale contributivo non è ulteriormente rivalutato per le stesse considerazioni descritte nel punto A) che precede. L’esito di questo calcolo evidenzia una **pensione annua pari a circa 83 mila Euro**, da suddividersi in 13 mensilità, al lordo della tassazione di legge.

Il **file D)** evidenzia, invece, il calcolo della pensione attesa al compimento del 70° anno di età anagrafica, effettuato con il sistema “misto”, ovvero quel calcolo che è riservato ai lavoratori che possono vantare una contribuzione – anche da riscatto – anteriore al 1996. La simulazione tiene conto dell’evoluzione di carriera sopra descritta (circa 2,5% di incremento per anno) ed anche delle diverse quote di pensione “retributiva” (per periodi riscattati, ante 1996) e “contributiva” (senza limiti di massimale, per le quote post 1996). La simulazione della c.d. “quota retributiva” è stata fatta sia relativamente al versamento di un solo mese di contribuzione da riscatto, sia con riferimento all’intero onere da riscatto del corso legale di laurea, temporalmente collocato in epoca anteriore al 1996. L’onere del riscatto è evidenziato nel successivo file E). Questa simulazione – sempre al valore della moneta di oggi – evidenzia una **pensione annua pari a circa 108 mila Euro**, da suddividersi in 13 mensilità, al lordo della tassazione di legge, con esclusione dell’ulteriore quota di pensione relativa al riscatto stesso, pari ad Euro 370 annuali circa per l’ipotesi di riscatto di un solo mese ed Euro 18 mila circa, nell’ipotesi di riscatto dell’intero corso di laurea (il cui costo è descritto al punto che segue).

Infine, il **file E)** descrive l’onere del riscatto del corso legale di laurea, sia per un solo mese di studi che per l’intero periodo del corso legale di laurea. Il costo così determinato va da un minimo di 3.560 Euro circa (1 mese) ad un massimo di **176 mila Euro circa (4 anni)**. Per questa simulazione si deve solo tener conto che l’onere è rateizzabile fino ad un massimo di 120 rate ed anche che queste somme, versate volontariamente, a partire dall’anno 2001 sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF e relative addizionali, con un risparmio di circa 45 punti percentuali.

Da ultimo si tenga presente che il mancato riscatto del corso legale di laurea, in tutto o in parte, determina per il magistrato il mantenimento del regime contributivo “puro” (con applicazione del massimale) per i cui effetti si determina in ogni caso un risparmio per il lavoratore pari alla quota contributiva a proprio carico (10% circa) sulla parte eccedente il massimale. Questa “mancata trattenuta”, tuttavia, non permette l’abbattimento dell’imponibile fiscale corrispondente, con risparmio di imposte nella misura del 45% circa: in altre parole, il “risparmio-vantaggio” è limitato al 5,5% circa della quota di retribuzione eccedente il massimale contributivo.

Spero di aver rappresentato in maniera semplice ed efficace quanto è emerso dalle mie indagini, confermando sin da ora la mia disponibilità a fornire ulteriori dettagli ove necessari.

Roma, 23 febbraio 2016

f.to Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Legale*

